

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 148

presentata dai Consiglieri regionali
SORU - DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PIANO - PILURZU - PISCEDDA - SAU - SOLINAS Antonio

il 7 novembre 2025

Disposizioni sui festival culturali storici della Sardegna.
Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale contemporaneo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha finalità di riconoscere e valorizzare i festival culturali storici della Sardegna quali componenti significative del patrimonio culturale immateriale contemporaneo dell'isola, valorizzandoli come espressioni vive della memoria collettiva, della creatività e dell'identità delle comunità locali. L'intervento normativo afferma in modo chiaro che i festival culturali storici non rappresentano eventi effimeri, ma pratiche culturali radicate, cicliche e condivise, che nel loro reiterarsi nel tempo assumono la natura di beni immateriali di interesse pubblico, meritevoli di essere riconosciuti, sostenuti e preservati come parte integrante del patrimonio culturale della Sardegna.

Questo orientamento affonda le sue radici nell'articolo 9 della Costituzione, che impegna la Repubblica nella promozione dello sviluppo della cultura e nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico, e trova ulteriore fondamento nel quadro delle competenze attribuite alla Regione Sardegna dagli articoli 3, 5, 6 e 7 dello Statuto speciale. A tali riferimenti si aggiunge un elemento decisivo: la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) relativa alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, firmata a Parigi il 17 ottobre 2003, che riconosce come beni immateriali non solo le tradizioni antiche, ma anche quelle pratiche culturali contemporanee che, attraverso la ripetizione nel tempo e la partecipazione comunitaria, costituiscono un patrimonio condiviso.

I festival culturali storici della Sardegna rientrano pienamente in questa definizione. In oltre quindici, venti, talvolta trent'anni di attività, molti festival dell'Isola hanno saputo generare comunità di partecipazione, trasmettere saperi, creare linguaggi culturali specifici e consolidare un rapporto identitario con i territori. Essi rappresentano ciò che l'UNESCO definisce "patrimonio culturale immateriale vivente": un insieme dinamico di pratiche e creazioni collettive che contribuiscono alla coesione sociale e alla vitalità culturale delle comunità.

Per dare concreta attuazione a questo riconoscimento, la proposta di legge introduce l'elenco regionale dei festival culturali storici della Sardegna, pensato come strumento ufficiale per la certificazione delle manifestazioni che, per continuità, qualità culturale e radicamento territoriale, assumono lo

status di beni culturali immateriali di interesse regionale. Attraverso l'elenco viene resa immediatamente visibile e trasparente l'individuazione dei festival che contribuiscono in modo significativo alla costruzione del patrimonio immateriale contemporaneo dell'Isola, assicurandone la valorizzazione e l'inserimento stabile nel sistema culturale regionale.

L'aggiornamento triennale dell'elenco risponde all'esigenza di disporre di un vero e proprio repertorio, in linea con gli strumenti adottati nell'ambito delle politiche UNESCO e con le esperienze normative più avanzate a livello regionale. Questa impostazione consente di garantire certezza giuridica, riconoscibilità pubblica e continuità di attenzione istituzionale nei confronti di un patrimonio immateriale che, pur appartenendo alla tradizione recente della Sardegna, rappresenta un elemento identitario essenziale e un fattore dinamico della vita culturale delle comunità locali.

L'introduzione di requisiti stringenti e di criteri premiali non è finalizzata a limitare la platea dei beneficiari, bensì a garantire che il riconoscimento di "patrimonio culturale immateriale" sia assegnato a manifestazioni realmente consolidate e capaci di rappresentare, nel senso più pieno, la continuità e la vitalità del sistema culturale sardo. La soglia minima di quindici edizioni, il radicamento territoriale, la continuità gestionale, l'impatto sulla comunità e la capacità di coinvolgere giovani, scuole, università e produzioni artistiche sarde, costituiscono infatti elementi essenziali delle pratiche culturali identitarie così come definite dalla Convenzione UNESCO.

L'istituzione del fondo triennale, con criteri chiari e con un meccanismo di cofinanziamento che arriva fino all'80 per cento dei costi ammissibili, rappresenta un ulteriore strumento di garanzia: la Regione non si limita a riconoscere i festival come patrimonio immateriale, ma ne garantisce anche la sostenibilità nel tempo attraverso una politica culturale stabile, programmata e non estemporanea.

La proposta prevede, infine, un sistema articolato di monitoraggio e valutazione - basato su relazioni annuali, rapporti triennali e specifici indicatori di impatto - utile anche a misurare in modo puntuale le ricadute culturali, sociali ed economiche dei festival riconosciuti come patrimonio immateriale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, dello Statuto speciale per la Sardegna e della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) relativa alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, firmata a Parigi il 17 ottobre 2003, riconosce nei festival culturali storici parte integrante del patrimonio culturale immateriale contemporaneo della Sardegna, quale espressione della creatività, della memoria, della partecipazione e dell'identità collettiva delle comunità isolane.

2. La presente legge disciplina le modalità di riconoscimento, valorizzazione e sostegno dei festival culturali storici della Sardegna, in quanto strumenti di coesione sociale, diffusione del pensiero critico e promozione dell'immagine culturale dell'isola nel mondo.

Art. 2

Definizione di festival culturale storico

1. Ai fini della presente legge, è definito festival culturale storico della Sardegna una manifestazione culturale, artistica o tematica che:

- a) sia giunta almeno alla quindicesima edizione;
- b) sia nata e organizzata in Sardegna da soggetti pubblici o privati con sede legale nell'isola;
- c) rappresenti nel tempo un punto di riferimento riconosciuto per la comunità locale e per il panorama culturale regionale o nazionale;
- d) si svolga in un luogo e tempo determinato, di durata compresa tra tre e dieci giorni, attraverso una serie coordinata di eventi culturali, artistici o tematici (performance, incontri, mostre, proiezioni, dibattiti, laboratori).

Art. 3

Istituzione dell'elenco regionale dei festival culturali storici della Sardegna

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport l'elenco regionale dei festival culturali storici della Sardegna, quale strumento ufficiale di riconoscimento dei festival di comprovata continuità e rilevanza culturale.

2. L'inserimento nell'elenco avviene su base triennale, a seguito di manifestazione di interesse pubblica.

3. I festival riconosciuti sono iscritti in un registro pubblico consultabile online, aggiornato periodicamente, che ne certifica lo status di bene culturale immateriale contemporaneo di interesse regionale.

4. L'iscrizione all'elenco costituisce condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

Art. 4

Requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 3, i soggetti organizzatori di festival che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 e che:

- a) abbiano già realizzato un festival giunto almeno alla quindicesima edizione;
- b) abbiano sostenuto e rendicontato, per ciascuna delle ultime tre edizioni, costi complessivi ammissibili non inferiori a euro 150.000;
- c) siano in grado di dimostrare e documentare continuità organizzativa, valore culturale riconosciuto e impatto territoriale;
- d) abbiano regolarmente assolto agli obblighi di rendicontazione relativi ai contributi pubblici percepiti.

Art. 5

Modalità di riconoscimento e durata

1. Le domande di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 3, vengono esaminate da una Commissione tecnico-scientifica indipendente, nominata con decreto dell'Assessore competente e composta da:

- a) un rappresentante dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

- b) un rappresentante dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio;
- c) un esperto di economia e gestione della cultura;
- d) un docente universitario di discipline umanistiche;
- e) un docente universitario di discipline sociologiche.

2. Il riconoscimento ha durata triennale e può essere rinnovato previa verifica della permanenza dei requisiti.

Art. 6

Fondo per i festival culturali storici della Sardegna e programmazione triennale

1. È istituito il fondo per i festival culturali storici della Sardegna, con apposito capitolo nel bilancio regionale, destinato a garantire la stabilità e la continuità delle manifestazioni iscritte all'elenco.

2. Il fondo è articolato in una programmazione triennale che definisce la ripartizione delle risorse e le eventuali priorità di intervento.

3. I festival inseriti nell'elenco regionale dei festival culturali storici della Sardegna hanno accesso ad un contributo annuale stabilito sulla base del preventivo di spesa per la triennalità.

4. Sono criteri premiali i seguenti requisiti:

- a) coinvolgimento di giovani, scuole e università;
- b) parità di genere nella direzione e nella programmazione artistica;
- c) attenzione alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell'impatto ecologico;
- d) produzione di opere originali o sostegno alla creatività sarda contemporanea.

5. Il contributo regionale copre l'80 per cento dei costi complessivi ammissibili del festival, come risultanti dal bilancio preventivo approvato e rendicontato. Le spese ammissibili sono solo quelle relative al festival e direttamente imputabili all'organizzazione e allo svolgimento dello stesso.

6. Non sono ammissibili spese per la gestione ordinaria del soggetto proponente.

7. Il contributo massimo è fissato in

150.000 euro annui, non superiore all'80 per cento del costo complessivo, da calcolarsi rispetto alla richiesta annuale.

8. Il numero massimo dei festival ammessi a contributo è definito triennialmente, nel rispetto del limite di spesa fissato dalla legge di bilancio.

Art. 7

Monitoraggio, trasparenza e valutazione d'impatto

1. I festival iscritti all'elenco devono presentare ogni anno una relazione di attività e rendicontazione economico-finanziaria e un rapporto di impatto contenente indicatori su pubblico, partecipazione, indotto economico e ricadute territoriali.

2. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport redige ogni tre anni un rapporto sul sistema dei festival culturali storici della Sardegna, pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso al Consiglio regionale.

3. In caso di gravi irregolarità, mancata rendicontazione o perdita dei requisiti, la Commissione può proporre la sospensione o la cancellazione del festival dall'elenco.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati in euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione delle risorse stanziato nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2025-2027 per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1.

3. A decorrere dal 2028, agli oneri previsti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 Statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, approva con propria deliberazione le direttive di attuazione e le modalità operative necessarie per la sua piena applicazione.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).